

IL REVISORE DEI CONTI
Comune di Liscate

COMUNE DI LISCATE	
Provincia di Milano	
26 NOV 2015	
Prot. N° 9347	Serv. 2
Cat. 5	Cl. 2
	Uff. 2

Spett.le

COMUNE di LISCATE

Alla c.a. del Sig. Sindaco

**CERTIFICAZIONE DEL REVISORE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DEI
COSTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON I VINCOLI DI BILANCIO**

Il sottoscritto Vladimiro Boldi Bossi revisore dei conti del Comune di Liscate:

- vista pre intesa di contratto collettivo decentrato integrativo, trasmessa in data 23 novembre scorso, concernente la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo a livello di ente riferito all'anno 2015;
- visto l'art. 5, comma 3, del citato C.C.N.L., nel testo modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004, che prevede il controllo sulla compatibilità dei costi a da parte del Collegio dei revisori e il relativo rilascio di parere prima dell'adozione della deliberazione della giunta comunale di autorizzazione alla firma definitiva del contratto decentrato;
- richiamato l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, concernente i controlli in materia di contrattazione collettiva;
- considerata la consistenza della dotazione organica di questo Comune, agli atti;
- rilevato che nel fondo dell'anno 2015, sono state previste, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/1999, risorse aggiuntive quale incremento al fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999 finalizzate alla remunerare delle attività individuate dalla Giunta Comunale da erogare successivamente alla certificazione del nucleo di valutazione;
- Richiamato l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che proroga fino al 31.12.2014 le disposizioni contenute nell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 e conseguentemente:

IL REVISORE DEI CONTI

Comune di Liscate

- anche per il 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non deve essere superiore a quello dell'anno 2010;
 - dispone che il meccanismo della decurtazione in proporzione al personale in servizio sarà applicato a regime a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che pertanto le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010;
- Richiamate altresì:
- la Circolare N. 20 / 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che da una lettura delle prescrizioni dettate dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, stabilendo che non va inserita nel Fondo la somma dei tagli che sono stati operati dall'anno 2011 al 2014, ma che "l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2 bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio "
 - la Nota della RGS n. 77245 del 09 ottobre 2015 che riafferma quanto già indicato nelle precedenti circolari emanate, ma aggiunge una specificazione, cioè che "poiché la decurtazione prevista dalla norma è di natura permanente, la stessa dovrà di necessità essere apportata a valere sulle risorse fisse del fondo al fine di garantire adeguata copertura nel tempo".
- Preso atto che con la delibera n°51 del 04/10/2011, la Corte dei conti Sezioni riunite si è pronunciata sulla questione dell'inclusione dei compensi ex art. 15 comma 1 lett. K) del CCNL 01/04/99, ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9 comma 2 bis del citato decreto chiarendo che:
- i compensi per la progettazione e l'avvocatura interna devono ritenersi escluse, in quanto sono destinati a remunerare prestazioni professionali specialistiche, offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica,

IL REVISORE DEI CONTI Comune di Liscate

che se affidate all'esterno produrrebbero aggravii di costi nel bilancio dell'ente interessato;

- i compensi ICI e da contratti di sponsorizzazione devono essere computati nel calcolo del tetto di spesa ex art. 9 comma 2 bis del D.L. n° 78/2010, in quanto non destinate a remunerare attività qualificate da specifiche figure professionali ma potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa.

- preso atto che l'ipotesi di contratto decentrato non comporta costi aggiuntivi a carico dell'ente rispetto a quelli che il C.C.N.L. nazionale rimette alla contrattazione decentrata;

- reso noto che nella gestione in conto competenza del bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stata regolarmente stanziata la spesa derivante dalla costituzione del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e dei relativi oneri riflessi di pertinenza dell'anno 2015;


- vista la relazione tecnico finanziaria predisposta dagli uffici;

- constatato che la relazione tecnico finanziaria e illustrativa agli atti dettaglia in modo analitico il calcolo delle risorse disponibili e dà atto che degli incrementi effettuati sulla parte variabile ai sensi dell'art. 4 comma 2 CCNL 31/07/09 sono state accertate la disponibilità di bilancio;

Il Revisore dei Conti, esaminata la documentazione e visti i riferimenti contrattuali;

CERTIFICA

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata, come sopra rilevata, con i vincoli di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.



Mantova li 25/11/2015